

Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 05 agosto 2016

**D.g.r. 2 agosto 2016 - n. X/5516**

**Prime determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 6 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» e successive modifiche e integrazioni, modifica della d.g.r. n. 5/55655 del 27 luglio 1994 avente ad oggetto «Disciplina degli istituti previsti dalla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, artt. 6 e 39: centri di recupero e soccorso della fauna in difficoltà; allevamenti di fauna selvatica - mammiferi ed uccelli»**

## LA GIUNTA REGIONALE

Viste le leggi regionali:

- 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- 8 luglio 2015, n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)»;
- 12 ottobre 2015, n. 32 «Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città Metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 'Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)»;
- 25 marzo 2016, n. 7 «Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015»;

Vista la d.g.r. n. 5/55655 del 27 luglio 1994 avente ad oggetto «Disciplina degli istituti previsti dalla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, artt. 6 e 39: Centri di recupero e soccorso della fauna in difficoltà; Allevamenti di fauna selvatica - mammiferi ed uccelli»;

Dato atto che:

- con le ll.rr. 19/2015 e 32/2015 è stato disposto il passaggio di competenze dalle province, eccetto Sondrio e dalla Città Metropolitana alla Regione, delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca, con particolare riferimento a quelle riportate nell'Allegato A alla l.r. 19/2015;
- con la l.r. 7/2016 sono state confermate in capo alle Province e alla Città Metropolitana le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale per l'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di caccia e pesca ed è stata adeguata la normativa di settore al nuovo assetto organizzativo;

Atteso che obiettivo primario di Regione Lombardia è la tutela delle popolazioni di fauna omeoterma e ittica, viventi naturalmente allo stato selvatico, e dei loro ambienti naturali, come riconosciuto dalla normativa vigente;

Vista l'esperienza e la competenza maturate dai corpi e servizi di vigilanza ittico-venatoria delle Province e della Città Metropolitana nello svolgimento delle attività in materia faunistico-venatoria, nonché l'idoneità dei mezzi e della strumentazione a loro disposizione;

Ritenuto opportuno adeguare, in fase di prima applicazione, i contenuti della d.g.r. n. 5/55655 del 27 luglio 1994, sopracitata, al nuovo disposto normativo, sostituendo, laddove si prevedono adempimenti di amministrazione attiva, le parole «*province*» o «*amministrazioni provinciali*» con «*Strutture territoriali di Regione Lombardia competenti in materia faunistico venatoria e Provincia di Sondrio, per il relativo territorio*», ad esclusione del punto 6) dell'allegato A (Vigilanza e poteri ispettivi);

Considerato necessario, anche al fine di dare una prima risposta alle esigenze di chiarezza prospettate dal territorio rispetto alle competenze, integrare il punto 6) dell'allegato «A» alla d.g.r. n. 5/55655 del 27 luglio 1994 confermando che il soccorso della fauna selvatica ferita o in difficoltà con trasporto ai centri per il recupero della fauna selvatica (CRAS), ad esclusione delle specie esotiche o aliene, sia effettuato dai corpi o servizi di vigilanza ittico venatoria delle Province e della Città metropoli-

na, incardinati presso tali enti in forza dell'Intesa per la gestione delle funzioni regionali delegate e del personale soprannumerario, sottoscritta in data 15 dicembre 2015 dalla Regione e dagli stessi enti. Gli operatori di vigilanza sono, infatti, in possesso della professionalità, dei mezzi e della strumentazione adeguati allo svolgimento di tali attività, da effettuarsi anche attraverso il coordinamento e il supporto della vigilanza volontaria;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di modificare la d.g.r. n. 5/55655 del 27 luglio 1994 avente ad oggetto «Disciplina degli istituti previsti dalla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, artt. 6 e 39: Centri di recupero e soccorso della fauna in difficoltà; Allevamenti di fauna selvatica - mammiferi ed uccelli», allegato A, sostituendo, laddove si prevedono adempimenti di amministrazione attiva, le parole «*province*» o «*amministrazioni provinciali*» con «*Strutture territoriali di Regione Lombardia competenti in materia faunistico venatoria e Provincia di Sondrio, per il relativo territorio*», ad esclusione del punto 6) dell'allegato A (Vigilanza e poteri ispettivi);

2. di aggiungere al punto 6) dell'allegato «A» alla d.g.r. n. 5/55655 del 27 luglio 1994, sopracitata, il seguente capoverso:

*«Il soccorso della fauna selvatica in difficoltà, ad esclusione delle specie esotiche o aliene, nonché il conferimento della stessa ai CRAS, è effettuato dai corpi o servizi di vigilanza ittico venatoria delle Province e della Città metropolitana, incardinati presso tali enti in forza dell'Intesa per la gestione delle funzioni regionali delegate e del personale soprannumerario sottoscritta dalla Regione e dagli enti stessi in data 15 dicembre 2015. Tali attività potranno essere effettuate anche attraverso il coordinamento e supporto della vigilanza volontaria.»*

3. di trasmettere il presente provvedimento ai corpi e servizi di vigilanza ittico venatoria delle Province e della Città metropolitana;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi